

S.IDR.A. S.p.a

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE

TARIFFE NON SOTTOPOSTE A REGIME VINCOLISTICO
TARIFFE E PRESTAZIONI VARIE

Aggiornamento del 1aprile 2004

MODIFICA APPROVATA GIUSTA DETERMINAZIONE CDA DEL.....	2
1 PREMESSA	1-1
1.1 INTRODUZIONE	1-1
1.2 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.....	1-2
1.3 EFFETTI SUI CONTRATTI.....	1-2
2 NORME GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA.....	2-1
2.1 FORNITURA DI ACQUA	2-1
2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE	2-2
2.3 PRELIMINARI ALLA SOMMINISTRAZIONE.....	2-3
2.4 ESTENSIONE DELLA RETE IN STRADE NON CANALIZZATE O CON CONDOTTE INIDONEE.....	2-6
2.5 OPERE DI DERIVAZIONE	2-8
2.6 PASSAGGIO TUBAZIONI SU SUOLO ALTRUI	2-9
2.7 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	2-10
2.8 IMPIANTO INTERNO.....	2-11
2.9 EVOLUZIONE DELL'UTENZA.....	2-12
2.10 FORNITURE TEMPORANEE.....	2-13
2.11 FORNITURE PARTICOLARI	2-14
2.12 SOSPENSIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DELLA FORNITURA.....	2-14
2.13 NORME RELATIVE ALLE UTENZE A CONTATORE.....	2-15
2.14 NORME RELATIVE ALLE UTENZE A LUCE TARATA	2-18
2.15 BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE.....	2-18
2.16 ESAZIONE, MOROSITÀ.....	2-19
2.17 UTILIZZAZIONI IRREGOLARI O ABUSIVE, INFRAZIONI, PENALI.....	2-19
3 NORME PARTICOLARI PER LE AREE TRASFORMATE.....	3-1
3.1 GENERALITÀ. CARATTERISTICHE DELLE UTENZE E DEI CONTRATTI.....	3-1
3.2 RISTRUTTURAZIONE DI DERIVAZIONI ED UTENZE PREESISTENTI (AREE IN CORSO DI TRASFORMAZIONE)	3-2
3.3 NUOVE DERIVAZIONI E NUOVE UTENZE	3-3
4 NORME PARTICOLARI PER LE AREE NON TRASFORMATE.....	4-1
4.1 CARATTERISTICHE DELLE UTENZE E DEI CONTRATTI, INTERVENTI E MODIFICHE AD UTENZE PREESISTENTI	4-1
4.2 NUOVE DERIVAZIONI E NUOVE UTENZE	4-2
4.3 RAPPORTO CON L'UTENZA	4-2
5 TABELLE ALLEGATE	5-1
5.1 NOTA INTRODUTTIVA	5-1
5.2 VOLUMI TRIMESTRALI DA IMPEGNARE E DESTINATI AD USO DOMESTICO ESSENZIALE.....	5-1
5.2.1 Utenze residenziali in aree da trasformare.....	5-1
5.2.2 Utenze residenziali in aree trasformate.....	5-1
5.2.3 Utenze non residenziali (Tabella 1).....	5-2
5.3 PORTATE MASSIME DERIVABILI IN AREE TRASFORMATE E PER UTENZE A TARIFFA PIENA (TABELLA 2).....	5-4
5.4 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA (TABELLA 3) (*)	5-5
5.5 COSTI DELLE OPERE.....	5-7
5.5.1 Contributo forfetario per opere di derivazione (Tabella 4)\.....	5-7
5.5.2 Costi unitari (Tabella 5)	5-8
5.6 DIRITTI FISSI, CANONI E PENALIZZAZIONI	5-10
5.6.1 Diritti di accensione (Tabella 6).....	5-10
5.6.2 Diritti per prove metrologiche sui contatori idrici (Tabella 7).....	5-10
5.6.3 Diritti e canoni vari (Tabella 8).....	5-11
5.6.4 Mulle ed addebiti (Tabella 9).....	5-12

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

1 Premessa

1.1 Introduzione

In considerazione della graduale modernizzazione e trasformazione del sistema di adduzione e distribuzione di acqua, da realizzare per zone, ed avente finalità igieniche e sociali primarie e non eludibili, il presente Regolamento è articolato in due specifici capitoli: uno relativo alla gestione del servizio idrico nelle reti trasformate (n.3) o in corso di trasformazione e l'altro concernente la gestione dello stesso nelle aree da trasformare (n.4).

Precede un capitolo di norme generali valide per entrambe le aree (n.2) e segue un capitolo dedicato alle tabelle tecnico economiche allegate (n.5).

Nelle aree trasformate è assicurata una "elevata qualità" del servizio reso.

In ossequio alle disposizioni della Legge 36/94 e del DPCM 4 marzo 1996, tale "elevata qualità" è definita dalla contemporanea presenza di tutti i requisiti seguenti:

- 1) elevata qualità dell'acqua potabile erogata; in particolare, l'acqua è dissabbiata prima della distribuzione;
- 2) erogazione dell'acqua in tutte le 24 ore del giorno ed in tutti i giorni dell'anno, quindi senza interruzioni periodiche per turni a programma ma solo con occasionali fuori servizio per guasti imprevedibili;
- 3) escursione oraria dei consumi modulata da idonei serbatoi aziendali, con eliminazione di quelli condominiali o domestici, e quindi con derivabilità "a richiesta";
- 4) consegna dell'acqua all'utenza con idonea pressione di servizio (non più di 80 m sul piano stradale e non meno di 7 m sopra il rubinetto più elevato, purché lo stesso sia a quota inferiore a 23 m sul piano stradale), con eliminazione, normalmente, degli impianti privati di sollevamento;
- 5) reti ed unità di consegna e misura dimensionate in modo che si possano prelevare adeguate portate istantanee;
- 6) consegna diretta alle singole unità immobiliari interne a ciascun edificio (appartamenti e locali vari) mediante unità divisionali di consegna e misura, poste per lo più in batteria al piede dell'edificio;
- 7) misurazione a contatore, salvo i casi particolari di seguito descritti.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati rende il sistema distributivo classificabile tra quelli in attesa di trasformazione, fermo restando che il punto 6) si intende conseguito fin dal momento nel quale l'Azienda comunica all'utenza di essere pronta ad effettuare la modifica dell'impianto di consegna.

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

1.2 Validità del regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dal 21.02.2000, salvo quanto disposto agli articoli successivi. Con l'entrata in funzione del presente regolamento sono abrogate e sostituite tutte le regolamentazioni e consuetudini precedentemente applicate.

1.3 Effetti sui contratti

Le norme del presente Regolamento disciplinano, senza eccezioni, la somministrazione e la fornitura di acqua. Esse fanno parte dei contratti di utenza, anche se in essi non materialmente trascritte.

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

2 Norme generali per la somministrazione dell'acqua

2.1 *Fornitura di acqua*

L'Azienda, mediante la rete di distribuzione in esercizio, somministra (in via principale) acqua idonea al consumo umano, per usi domestici ed extradomestici e con erogazione al dettaglio.

Inoltre, con intese definite caso per caso, distribuisce anche acqua con caratteristiche qualitative diverse, e fornisce anche acqua all'ingrosso.

L'acqua erogata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se appartenenti allo stesso proprietario; resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua rispetto a quanto indicato nel contratto stesso.

2.2 Classificazione delle utenze

Le utenze servite dall'Azienda sono classificate secondo le seguenti categorie:

a) Qualità dell'acqua

- atta al consumo umano
- non atta al consumo umano

b) Tipo della fornitura

- utenze al dettaglio
- utenze all'ingrosso

c) Destinazione o uso della fornitura

- domestico
- comunità
- esercizi pubblici
- attività professionali
- enti pubblici
- industriale
- bocche antincendio
- uso temporaneo ed occasionale
- enti subdistributori
- uso irriguo e per innaffiamento

d) Modalità di consegna e misura

- a contatore
- a luce (bocca) tarata

e) Qualità del servizio

- utenze in aree trasformate
- utenze in aree da trasformare

2.3 Preliminari alla somministrazione

Lo sviluppo del sistema distributivo potabile nelle aree da urbanizzare ex novo ovvero oggetto di risistemazione urbanistica è eseguito dall'Azienda, a carico dell'urbanizzatore (lottizzatore), che corrisponderà all'Azienda stessa il costo corrispondente al progetto esecutivo, comprendente, tra l'altro, l'aliquota del 10 % per spese generali di progettazione e direzione lavori.

Detto costo può essere corrisposto per il 50 % all'atto della prima convenzione e per il 50 % al termine dei lavori.

L'Azienda potrà consentire l'esecuzione da parte dell'urbanizzatore delle opere in terra, murarie, stradali, sulla base del progetto esecutivo redatto dall'Azienda e dietro sorveglianza sulla esecuzione dei lavori da parte dell'Azienda stessa.

Per le zone non ancora servite da reti aziendali o prive di tubazioni di idoneo diametro si applicano, per l'estensione preliminare della rete (avvicinamento), le norme di cui al punto 2.4.

Il collegamento tra la rete aziendale esistente (o appositamente realizzata) in prossimità del complesso immobiliare da alimentare ed i punti interni di consegna, disposti per lo più in batteria (per unità immobiliari multiple in condominio, alimentabili con condotta unica) ovvero singoli, è definito "opera di derivazione", e si compone (fig.1) di:

- 1) presa, con saracinesca, dalla condotta aziendale;
- 2) condotta di derivazione e relativi raccordi.

Al termine della derivazione sono disposti i singoli:

- 3) gruppi di misura, comprensivi di saracinesche a monte e a valle e di valvola di non ritorno (fig. 1), all'estremità di valle della quale sono identificati i:
 - 4) punti di consegna.

Di norma, le voci 1) e 2) e 3) sono realizzate a carico del costruttore dell'edificio e mantenute o ristrutturare così come previsto al punto 2.5, esclusa la fornitura dell'apparecchio di misura, che è a carico dell'Azienda, e la sua posa in opera, che è a carico dell'utilizzatore (di norma, il locatario).

Per realizzare l'opera di derivazione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, l'interessato (costruttore, condominio ecc.) deve presentare all'Azienda apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo. (**€ 40,00 + I.V.A., conguagliabile in caso di accettazione del preventivo medesimo**)

Alla domanda deve allegarsi la documentazione richiesta dall'Azienda necessaria per il riscontro preliminare delle idoneità tecniche ed amministrative. In particolare dovrà essere messo a disposizione dell'Azienda un idoneo locale, alla base dell'edificio, nel quale realizzare la batteria


dei gruppi di misura, con le distanze tecnicamente necessarie. Il locale deve essere facilmente accessibile al personale incaricato dall'Azienda e munito di scarico.

Le condizioni di erogazione ed il relativo preventivo di spesa dell'opera di derivazione da eseguirsi (preventivo comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri vari), verranno determinati sulla base delle tabelle allegate e notificati al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il suddetto preventivo sarà elaborato su base forfetaria, secondo le tabelle allegate, per condotte di derivazione di lunghezza inferiore a 10 m, ed a misura, sulla base degli elementi contenuti nelle tabelle suddette, per le parti eccedenti detta distanza.

Negli ulteriori trenta giorni, successivi alla sopracitata notifica, il richiedente è tenuto a fornire eventuale documentazione aggiuntiva e ad eseguire il versamento degli importi richiesti. Trascorsi inutilmente i termini indicati, l'Azienda introiterà le somme versate, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Figura 1
Schema tipo delle opere di avvicinamento e derivazione (*)

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1- Presa | } | Opera di derivazione |
| 2- Condotta di derivazione | | |
| 3- Gruppi di misura | | |
| 4- Punti di consegna all'utenza | | |



(*) Gli schemi preesistenti di tipo diverso saranno via via sostituiti

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

2.4 Estensione della rete in strade non canalizzate o con condotte inidonee.

Per le zone non servite da reti aziendali, o in presenza di tubazioni di diametro non idoneo o in precario stato di conservazione, l'Azienda, compatibilmente con le normative dell'Amministrazione Comunale, provvederà all'estensione di rete (avvicinamento) previo pagamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto pari al costo da sostenersi per l'impianto della nuova condotta di distribuzione, del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e di lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino, tecnicamente idoneo, della rete di distribuzione, ed il punto di consegna (fig.1) previsto per l'alimentazione dell'utenza.


Il contributo sopra indicato si applicherà quando la lunghezza della nuova condotta (avvicinamento rete + condotta di derivazione -vedi fig.1) risulti superiore a 10 ml, ed esclusivamente per la parte eccedente detta distanza, essendo il costo dei primi 10 ml compreso nel preventivo forfetario di cui al punto 2.3, comunque a carico del richiedente.

L'Azienda poserà comunque una condotta di diametro adeguato alle esigenze tecniche future. L'eventuale differenza dei costi sarà anticipata dall'Azienda e contabilizzata a carico delle successive nuove utenze che ne beneficeranno.

Qualora l'estensione della rete riguardi fin dall'inizio più richiedenti, il costo complessivo della condotta unificata di avvicinamento, con la eventuale deduzione delle franchigie corrispondenti a condotte di derivazione di lunghezza inferiore ai 10 ml, sarà ripartito tra gli stessi in ragione della posizione di ciascuna derivazione e del corrispondente volume d'acqua che si prevede di impegnare (v. esempio fig.2). Per nuove utenze derivate da preesistenti reti di diametro e condizioni adeguate, detto costo ripartito è determinato sulla base di due annualità di impegno contrattuale.

Figura 2

Schema di ripartizione dei costi per condotte di avvicinamento a servizio di più derivazioni



Ipotesi

Condotte di derivazione (lunghezza l)

$l_a, l_d \cong 0$ $l_b, l_c \geq 10$ m

Condotta di avvicinamento (lunghezza L)

$L_{02} > 10$ m $L_{46} > 10$ m

Volumi complessivi di impegno contrattuale per ciascun comp. immobil. a,b,c,d:

$V_a, V_b, V_c, V_d.$

D_{va} Diametro teorico corrispondente al volume $V_a \geq 60$

D_{12} Diametro effettivo

Costi per metro lineare delle condotte D_{12}, D_{23}, D_{va} ecc.: $C_{D12}, C_{D23}, C_{Dva}$ ecc.

tronco	diametro	che dovrà soddisfare i volumi	costo base	Franchigia	Costo residuo	Da ripartire tra gli immobili (2)
01	D_{12}	$V_a + V_b + V_c + V_d$	$C_{D12} \times L_{01}$	-	$C_{D12} \times L_{01}$	a, b, c, d
12	D_{12}	$V_a + V_b + V_c + V_d$	$C_{D12} \times L_{12}$	$C_{Dva} \times L_{12(1)}$	$C_{D12} \times L_{12} - C_{Dva} \times L_{12}$	b, c, d
23	D_{23}	$V_b + V_c + V_d$	$C_{D23} \times L_{23}$	-	$C_{D23} \times L_{23}$	b, c, d
34	D_{34}	$V_c + V_d$	$C_{D34} \times L_{34}$	-	$C_{D34} \times L_{34}$	c, d
4,5	D_{45}	V_d	$C_{D45} \times L_{45}$	-	$C_{D45} \times L_{45}$	d
5,6	D_{45}	V_a	$C_{D56} \times L_{56}$	$C_{Dvd} \times L_{56(3)}$	-	gratuita

(1) D_{va} comunque ≥ 50 mm

(2) in ragione di $V_r / \sum V_i$

(3) D_{vd} comunque ≥ 50 mm

2.5 Opere di derivazione

Le opere di derivazione sono eseguite e mantenute dall'Azienda nel luogo, con i criteri, il diametro e le modalità da essa ritenuti opportuni. Esse fanno parte integrante del patrimonio aziendale, dalla presa stradale fino al limite della proprietà privata corrispondente al complesso da alimentare, e sono di proprietà dell'utenza da quel limite fino agli strumenti di consegna e misura che sono invece anch'essi di proprietà dell'Azienda.

L'Azienda ha comunque il possesso ed il diritto di uso di dette opere anche nel terreno corrispondente alla proprietà privata; le opere stesse non possono essere rimosse o modificate senza il suo consenso.

In particolare, il gruppo di misura è posto in opera a cura dell'Azienda, con i criteri, il diametro, le caratteristiche e le modalità di installazione da essa ritenuti opportuni. L'Azienda esegue i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere di derivazione in proprio o tramite imprese di fiducia.

Il costo iniziale di costruzione dell'intera opera è valutato ed addebitato agli interessati sulla base di quanto esposto al punto 2.3.

I costi di manutenzione sono valutati sulla base dell'elenco prezzi contenuto nelle tabelle allegate ed addebitati alle utenze per quanto attiene alla sola parte in proprietà privata. Il corrispondente importo viene addebitato al condominio ovvero ripartito tra le utenze servite dall'opera di derivazione in ragione dei rispettivi volumi di impegno contrattuale ed addebitato sulle prime bollette utili.

Il rifacimento totale dell'opera di derivazione è eseguito dall'Azienda, a richiesta degli utenti o per iniziativa dell'Azienda stessa, quando essa lo riterrà necessario in relazione alle condizioni di conservazione e funzionalità della stessa, con le stesse modalità di addebito dei costi di manutenzione sopra esposte.

Non effettuando il pagamento della fattura o delle rate relative alla riparazione ed al rifacimento, l'utenza perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua.

Il personale dell'Azienda o delle imprese appaltatrici potrà accedere sull'opera di derivazione per verifiche, controlli, manovre, oltre che per gli interventi tecnici sopra esposti.

È fatto tassativo divieto all'utente di fare eseguire in proprio interventi di qualsiasi natura sull'opera di derivazione; mentre è fatto obbligo all'utente, o al condominio, di informare tempestivamente l'Azienda di eventuali presenze di perdite o di minacce di cedimenti per corrosione.

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

I lavori eseguiti dall'Azienda per la costruzione, la manutenzione straordinaria ed il rifacimento dell'opera di derivazione di pertinenza dell'utente s'intendono garantiti dall'Azienda stessa per il periodo di tre anni dalla loro esecuzione, e quelli di riparazione per il periodo di due anni.

Eventuali spostamenti o modifiche delle opere di derivazione, richiesti dagli utilizzatori o dai proprietari, o necessari per altre cause ad essi addebitabili o riconducibili (ad esempio, quelli derivanti da modifiche della viabilità locale privata) saranno eseguiti a cura dell'Azienda, ed a spese degli interessati.

2.6 Passaggio tubazioni su proprietà privata

Qualora l'Azienda debba installare tutta o parte dell'opera di derivazione su terreni o strade private, la stessa sarà realizzata a condizione che il richiedente faccia accendere dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, apposita servitù d'acquedotto a favore dell'Azienda.

2.7 Contratto di somministrazione

L'utenza a servizio di unità immobiliari (abitative, comunitarie, commerciali e simili), può essere intestata a chi utilizza l'acqua, avendo la detenzione, il possesso o l'uso dell'unità servita ovvero, nel caso di utenza collettiva riguardante un complesso immobiliare (vecchie utenze a luce tarata) al condominio.

Le utenze nuove o trasformate sono invece esclusivamente intestate a chi utilizza l'acqua, ferma restando la possibilità di domiciliare altrove la bolletta; le utenze per usi comuni (ad es. lavatoi, idranti) sono intestate al condominio.

Per le utenze diverse (fontanelle pubbliche, industrie, irrigazione ecc.) l'utenza è intestata al richiedente, che ne abbia titolo.

Nei complessi immobiliari già allacciati alla rete (cioè muniti di opera di derivazione con gruppi di misura, esclusi i contatori) l'utilizzatore otterrà la somministrazione dell'acqua alle seguenti condizioni:

- domanda di somministrazione, corredata di dichiarazione e idonea documentazione in merito al titolo di possesso o d'uso ed agli elementi, precisati nelle tabelle allegate, per l'individuazione del volume di impegno contrattuale e della fascia di consumo a tariffa privilegiata;
- sottoscrizione di un contratto di somministrazione;
- versamento dei diritti fissi (v. tabelle allegate), del canone trimestrale anticipato in ragione dell'impegno minimo contrattuale e del *deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo del volume impegnato per due anni, con un minimo di € 77,47. Tale importo sarà aggiornato d'ufficio in relazione alla revisione dell'impegno (ad esempio per ampliamento dell'unità familiare) o ad adeguamenti tariffari, e la corrispondente integrazione del deposito verrà effettuata in bolletta, a partire dalla prima fatturazione successiva utile, compatibilmente con le procedure informatiche esistenti, oppure mediante pagamento in contanti previo invito.*

Sono a carico dell'utente le spese per l'eventuale registrazione del contratto e quelle accessorie.

I contratti di somministrazione decorrono dalla data di stipula e **scadono il 31 dicembre di ogni anno**; la scadenza può essere anticipata soltanto in caso di voltura dell'utenza.

I contratti s'intendono rinnovati di anno in anno, se non disdetti da una delle due parti entro il 30 settembre, con lettera raccomandata.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni vari subiscono variazioni secondo l'evoluzione tariffaria; l'utente è tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

2.8 Impianto interno

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura ; l'impianto deve comprendere una derivazione con rubinetto di scarico, installata a ridosso di tale saracinesca (vedi fig. 1).

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.

L'impianto interno deve essere tale da escludere ogni collegamento con acque di altra provenienza. Deve essere inoltre evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque contenute in apparecchi utilizzatori ed in serbatoi privati.

È vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sull'erogazione ad altri utenti.

L'installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.

È vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possano determinare rischi per terzi.

Fermo restando che ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda termina al "punto di consegna", ove esistente coincidente con il contatore generale, l'Azienda stessa, sia prima dell'accensione dell'utenza che nel corso della somministrazione, si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare l'impianto interno dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al solo fine di accertare che l'impianto stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecniche ed igieniche degli impianti aziendali o produca sprechi. Qualora dette ispezioni vengano ingiustificatamente ostacolate, o non si provveda in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate all'utente, l'Azienda disporrà la sospensione della fornitura.

Poiché l'Azienda è responsabile della qualità e quantità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna, l'utente è tenuto al controllo sistematico dell'impianto interno, onde prevenire od eliminare tempestivamente cause di inquinamento e dispersione. In quest'ultimo caso l'Azienda, su istanza documentata dell'utente, potrà ricalcolare con la tariffa di prima eccedenza gli addebiti relativi ai volumi di terza eccedenza che superino il triplo dell'impegno contrattuale trimestrale. Tale revisione è applicabile due sole volte nell'arco di tre anni.

2.9 Evoluzione dell'utenza

Si premette che qualunque variazione o trasformazione dell'utenza, tecnica od amministrativa, dà luogo ad un nuovo contratto d'utenza, e quindi ad una utenza "nuova o trasformata" ai sensi del punto 2.7, secondo capoverso.

1. (Cambiamento dell'utente). L'intestatario del contratto che desideri rinunciare alla somministrazione¹ è tenuto a dare immediata comunicazione all'Azienda.

Il contratto si intende risolto nei tempi indicati al punto 2.7, terzultimo comma. Fino a quando il contratto non sarà risolto, l'utente è tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e risponde dei danni e delle infrazioni prodotte ai materiali ed agli apparecchi dell'Azienda.

Entro quindici giorni dalla risoluzione sarà sottoposto all'utente il "conto finale" a saldo di quanto dovuto dalle parti, con deduzione dell'anticipazione a garanzia.

2. (Morte dell'utente). In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi sono tenuti a comunicare all'Azienda il decesso entro 60 giorni e sono responsabili verso l'Azienda stessa delle somme ad essa dovute dal titolare deceduto.

3. (Fallimento dell'utente). In caso di fallimento del titolare di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura idrica, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

4. (Divisione dell'immobile). Il proprietario di un immobile fornito di utenza che venga suddiviso in più proprietà è tenuto ad avvisare l'Azienda ed a promuovere i conseguenti atti amministrativi, tecnici e contrattuali.

5. (Voltura). In caso di subentro di nuovo utente, senza soluzione di continuità (ad es.: cambio di affittuario) e con possibilità di mantenere lo stesso gruppo di misura, si darà luogo a procedura semplificata e rapida, purché il vecchio ed il nuovo utente concordino la lettura dello strumento di misura (in caso di erogazione a contatore) o la data di trasferimento dell'uso (in caso di erogazione a luce tarata, e sempre che l'Azienda non possa attuare la contemporanea trasformazione a contatore). In tal caso si applica l'esenzione di €58,88.

6. (Trasformazione dell'utenza). È così definita ogni modifica tecnica e contrattuale effettuata in conformità al punto 3.2 seguente, per il risanamento del sistema distributivo.

¹ Per esempio: se il contratto è intestato al locatario, ciò corrisponde al caso che lo stesso si trasferisca altrove; se è intestato al proprietario non residente, al caso che lo stesso venda od affitti ad altri l'unità immobiliare.

2.10 Forniture temporanee

(Norme generali) A richiesta l'Azienda può concedere erogazioni temporanee di acqua per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a due anni, con possibilità di un rinnovo tacito per un ulteriore periodo avente al massimo la stessa durata.

Sono considerate forniture temporanee quelle destinate ad alimentare cantieri di costruzione e impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali (ad es. per mostre) o stagionali (ad es. per lidi balneari).

Il richiedente provvederà inizialmente ad anticipare all'Azienda il costo dell'opera di derivazione e di misura, valutato a preventivo, ed a sottoscrivere un contratto di fornitura temporanea.

Il pagamento del consumo previsto verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe vigenti relative alla prima fascia di eccedenza ed al volume che si prevede di derivare nel periodo stabilito, e con riferimento alla classe di qualità del servizio vigente nell'area in oggetto (v. punto 2.2).

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente per consumi inferiori a quelli richiesti.

L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato a trimestre alle tariffe di seconda e terza eccedenza. Per periodi inferiori al trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza. Nei periodi di rinnovo tacito, il consumo base è valutato a tariffa di seconda eccedenza e quello superiore a tariffa di terza eccedenza.

Per le somministrazioni temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

(Utenze uso cantiere) La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà essere concessa soltanto in presenza di apposita concessione edilizia o strumento giuridicamente equivalente. Le opere di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, nel quale il costruttore dovrà impegnarsi a costruire idoneo locale per la realizzazione della batteria dei gruppi di misura, secondo le indicazioni dell'Azienda, ed addebitate con i criteri di cui al punto 2.3.

Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto dall'Azienda alla scadenza della concessione edificatoria, ed il proprietario di esso dovrà richiedere la sistemazione definitiva dell'opera di derivazione.

2.11 Forniture particolari

Per le forniture particolari, quali quelle all'ingrosso, per uso irriguo, per uso industriale ecc. verranno raggiunte intese caso per caso, in armonia con il quadro normativo generale del presente regolamento e con le strutture tariffarie vigenti al momento.

2.12 Sospensioni o riduzioni temporanee della fornitura

L'Azienda non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso d'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocate.

2.13 Norme relative alle utenze a contatore

(Generalità). Tutte le utenze nuove o trasformate sono concesse esclusivamente con il sistema a contatore, con sola eccezione delle utenze comunali per fontanelle o similari, di quelle speciali (all'ingrosso) e di quelle non potabili, per le quali è ammessa, anche nelle aree trasformate, l'erogazione a luce tarata.

(Volume d'impegno minimo contrattuale). Nelle forniture alimentate con il sistema "a contatore" deve essere garantito il pagamento anticipato di un quantitativo d'acqua trimestrale (impegno minimo contrattuale) determinato all'atto della stipula del contratto sulla base di quanto specificato nelle tabelle allegate. Per particolari tipi di utenze che risultino non classificabili o poco aderenti alle categorie ivi indicate, l'Azienda si riserva di valutare integrazioni o deroghe alle tabelle stesse.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti, detto quantitativo anche se il consumo, nel corso del trimestre, risultasse ad esso inferiore o nullo.

(Evoluzione del volume d'impegno minimo). In caso di variazione, opportunamente documentata, degli elementi oggettivi posti a base del calcolo del volume d'impegno, il volume stesso, a richiesta dell'utente o iniziativa dell'Azienda viene modificato, ai sensi del primo capoverso del punto 2.9.

(Prelievi effettivi). I prelievi eccedenti l'impegno sono individuati e fatturati nelle fasce di eccedenza previste dalla struttura tariffaria di competenza.

(Gruppo di misura). La realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle strutture murarie occorrenti per realizzare idonei locali nei quali installare i gruppi di misura sono a carico dei richiedenti. I misuratori dovranno essere installati in luoghi dove gli agenti aziendali possano liberamente accedere sia per la rilevazione dei consumi che per eventuali verifiche o interventi urgenti.

Nei nuovi edifici pluriappartamento è obbligatoria la realizzazione di appositi locali accessibili adatti alla posa di gruppi di misura in batteria.

Negli edifici con una sola unità immobiliare per ciascuna opera di derivazione sono ammesse soluzioni "in nicchia" con libero accesso dalla superficie stradale o da aree aperte al pubblico.

In vecchi edifici nei quali non risulti possibile l'installazione in batteria centralizzata potranno essere eccezionalmente esaminate e concordate soluzioni in nicchia od altre, restando a carico dell'utente i maggiori oneri di installazione, controllo, verifica, lettura.

Le nicchie vanno realizzate a non meno di 50 cm di altezza dal ciglio stradale e munite di colatore.

Lo sportello è montato dall'Azienda a carico dell'utenza.

Tutti gli apparecchi di misura sono sigillati dall'Azienda con apposito suggello. Essi possono essere rimossi o spostati soltanto a cura dell'Azienda.

Qualora a causa di opere realizzate dall'utente non sia più consentito il libero accesso al misuratore, l'Azienda esigerà o il ripristino delle originali condizioni o il cambiamento dell'ubicazione del gruppo di misura, da eseguirsi a spese dell'utente.

(Responsabilità dell'utente). L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. In entrambi i casi dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene eseguito a cura e spese dell'Azienda.

La riparazione dei guasti dovuti a manomissione è eseguita dall'Azienda ma a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base alle tabelle allegate.

Il nolo e la manutenzione ordinaria del contatore sono compresi nella "quota fissa per utenza", che l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente.

(Lettura e verifica dei contatori). Gli apparecchi di misura possono essere letti e verificati in ogni momento in cui l'Azienda lo ritenga opportuno.

Qualora i sopracitati interventi non siano possibili per cause imputabili all'utente è facoltà dell'Azienda sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'esecuzione dell'operazione, addebitando all'utente il costo per gli interventi a vuoto.

L'utente, qualora ritenga erronee le registrazioni del misuratore, può chiederne la verifica. Se verrà accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, l'Azienda si farà carico delle spese della verifica eseguita e dei costi per eventuali riparazioni da eseguire. Si disporranno, tra l'altro, le opportune variazioni contabili per la bolletta in corso di emissione e per quella precedente, ed il rimborso all'utente delle eventuali somme pagate in più. Per la determinazione dei valori da imputare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento agli assorbimenti effettuati nello stesso periodo dell'anno precedente. Non sussistendo consumi storici, per la ricostruzione si utilizzeranno i successivi valori che registrerà il nuovo misuratore.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica abbia accertato il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5 % in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata dalle tabelle allegate.

(Accertamento dei consumi, fatturazione). Il volume d'impegno è fatturato in anticipo; le eccedenze sono invece valutate a consuntivo, sulla base del consumo registrato dal contatore e di letture effettuate a cura dell'Azienda o anche per autolettura dell'utenza, secondo istruzioni aziendali, e comunque su base trimestrale e senza conguaglio con altri periodi.

(Suddivisione di una utenza generale di fabbricato in utenze divisionali). Tutti i contratti derivanti dalla suddivisione e stipulati contestualmente alla modifica sono esentati dal pagamento del diritto di concessione di attacco.

2.14 Norme relative alle utenze a luce tarata

Le utenze a luce tarata esistenti hanno carattere transitorio, salvo le eccezioni indicate all'inizio del punto 2.13 e possono essere mantenute nelle sole aree "da trasformare", salvo gli interventi di modifica di cui al punto 4.1 voce b).

Per le utenze a luce tarata la distribuzione dell'acqua è fatta, di norma, a flusso continuo e fatturata alle apposite tariffe. Il canone di abbonamento è corrisposto anticipatamente. *Per esigenze di servizio, può essere programmata l'erogazione a turni con le zone vicine, in tal caso il rubinetto idrometrico o limitatore di portata sarà regolato adeguatamente*

L'apparecchio di misura formato dal limitatore e dal relativo lucchetto di chiusura è concesso a nolo dall'Azienda, che provvede alla sua installazione e manutenzione ed alla sua verifica, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'utente è responsabile della buona conservazione dell'apparecchio di cui sopra e ne risponde in caso di danneggiamento o di alterazione dell'integrità dei sigilli apposti a garanzia dei prelievi. In tal caso si applicano le penalizzazioni previste dalle tabelle allegate.

Il nolo e la manutenzione dell'apparecchio sono compresi nelle quote fisse per utenza, che l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente.

2.15 Bocche antincendio private

L'Azienda, compatibilmente con le condizioni di esercizio della rete, accende, ove richiesto, utenze a contatore per l'alimentazione di bocche antincendio, alle quali verranno installati contatori del diametro minimo di 50 mm. È assolutamente vietato attingere da esse acqua per altri usi. Dell'eventuale apertura di esse l'utente deve dare avviso all'Azienda entro le successive 24 ore.

Tutte le esistenti utenze a luce tarata sono trasformate alla scadenza contrattuale in utenze a contatore. In attesa della trasformazione le utenze stesse corrisponderanno un canone anticipato corrispondente all'impegno di un mc al giorno.

Gli impegni contrattuali relativi alle diverse potenzialità dell'utenza, espresse dal diametro del contatore, sono indicati nelle tabelle allegate.

2.16 Esazione, morosità

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre dovute all'Azienda per l'utenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma compresa entro 15/30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Trascorso tale termine, l'utenza sarà ritenuta morosa e l'Azienda applicherà una indennità di mora pari al **6% sull'importo della stessa con un minimo di £.3.000.**

Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.

In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, l'Azienda, ferma restando l'applicazione della indennità di mora, attiverà la procedura per l'interruzione dell'erogazione, che si concluderà entro il mese successivo, salvo saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta l'addebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dell'utenza. Nel caso che la morosità perduri oltre giorni 20 dopo l'avvenuta chiusura, l'Azienda può operare il distacco del contatore con il conseguente addebito dei costi di cui alla Tabella 5 punto h, ed in caso di ulteriore persistenza considererà risolto il contratto, per fatto e colpa dell'utente.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Azienda per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dell'acqua.

2.17 Utilizzazioni irregolari o abusive, infrazioni, penali

Nei casi in cui siano constatati l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia del gruppo di misura, la manomissione o l'alterazione delle condotte di derivazione o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre al pagamento delle penali determinate dall'Azienda sulla base delle tabelle allegate, in ragione della gravità del dolo, sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare all'Azienda le eventuali ulteriori spese causate dal fatto abusivo.

In presenza degli eventi sopra indicati l'Azienda potrà sospendere la somministrazione fino alla eliminazione dell'abuso ed al pagamento della somma di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione potrà anche essere effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, ed in particolare per rivendita a terzi.

Agli eventuali allacci abusivi si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alle tabelle allegate.

3 Norme particolari per le aree trasformate

3.1 Generalità. Caratteristiche delle utenze e dei contratti

Si premette che la trasformazione del sistema distributivo ha finalità primarie di risanamento igienico, di tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, di risparmio energetico, di miglioramento della qualità del servizio reso.

Nelle aree trasformate, tutte le utenze ordinarie per uso potabile sono servite esclusivamente a contatore ed i corrispondenti contratti sono intestati a chi ha la detenzione, il possesso o l'uso delle singole unità immobiliari (utenza divisionale). L'acqua è fornita esclusivamente in pressione ed a domanda ed è quindi rigorosamente vietata la presenza di vasche private di compenso a monte del punto di consegna.

A tutte le utenze delle aree trasformate si applicano, a partire dalla data del nuovo contratto, le norme appositamente previste nelle tabelle allegate.

Periodici ordini di servizio interni della Direzione dell'Azienda stabiliscono i limiti delle aree trasformate e di quelle in corso di trasformazione.

3.2 Ristrutturazione di derivazioni ed utenze preesistenti (aree in corso di trasformazione)

Nelle aree nelle quali l'Azienda è pronta ad effettuare il servizio di elevata qualità di cui al punto 1.1, al fine di corrispondere alle preminenti finalità igieniche ed al pubblico generale interesse, le opere di derivazione ed i gruppi di misura preesistenti vengono ristrutturati (ove necessario) per adeguarli alla nuova situazione, ed i contratti preesistenti sono modificati per iniziativa dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di cui al capitolo 2 precedente, e con le ulteriori regolamentazioni specifiche e precisazioni di seguito esposte.

Per il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell'opera di derivazione valgono le norme di valutazione e distribuzione dei costi sull'utenza di cui al punto 2.5.

I proprietari, il condominio e gli utilizzatori dell'utenza sono tenuti, in solido, a realizzare le eventuali modifiche delle opere civili e degli impianti interni necessarie per adeguarli alle nuove condizioni tecniche ed amministrative di fornitura.

Tutti gli intestatari di contratti di somministrazione identificati dal progetto di trasformazione sono tenuti a fornire all'Azienda gli elementi occorrenti per individuare i dati contrattuali e tariffari di cui alle tabelle allegate, fornendo in particolare certificati anagrafici o delegando l'Azienda, o chi per essa opera, a richiederli al Comune. In caso di inadempienza, l'Azienda provvederà d'ufficio utilizzando le previsioni minime, ferma restando la possibilità per l'utente di successive modifiche, a sua richiesta, con effetto anche retroattivo fino al massimo di sei mesi.

Il rapporto con l'utenza potrà essere affidato dall'Azienda, nella fase di ristrutturazione, ad imprese specializzate di sua fiducia.

In caso di realizzazione di progetti unitari di trasformazione, l'Azienda indicherà le scadenze entro le quali dovranno essere completate le modifiche e predisposizioni di cui sopra; il mancato rispetto di tali scadenze renderà, di norma, impossibile il rifornimento dell'acqua a causa delle modifiche apportate al sistema distributivo. L'Azienda declina in proposito ogni responsabilità.

Nelle ipotesi ritenute opportune l'Azienda può proporre la stipula di un nuovo contratto di somministrazione divisionale in pendenza della scadenza del vigente contratto a bocca tarata. In detta ipotesi il nuovo contratto assume efficacia differita.

Modifica approvata giusta determinazione CdA del

3.3 *Nuove derivazioni e nuove utenze*

Terminata la fase di ristrutturazione dell'utenza preesistente, si applicano, per nuove derivazioni e per ulteriori utenze, nuove o volturate, le norme di cui al cap. 2 ed al punto 3.1.

4 Norme particolari per le aree non trasformate

4.1 *Caratteristiche delle utenze e dei contratti, interventi e modifiche ad utenze preesistenti*

Nelle aree non trasformate, a titolo transitorio, è tollerata la presenza di utenze a luce tarata, di utenze non divisionali, di serbatoi privati (condominiali) a monte del punto di consegna (apparecchio di misura).

Le scadenze contrattuali e le variazioni amministrative o tecniche dell'utenza possono però essere utilizzate dall'Azienda, ove tecnicamente possibile, per tendere verso la configurazione definitiva del sistema distributivo o per regolarizzare le posizioni contrattuali, anche in forma transitoria.

Inoltre l'Azienda, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, si riserva le seguenti facoltà insindacabili :

a) aggiungere un contatore unico a monte dei serbatoi privati e dei contatori delle utenze divisionali.. *Le letture di questi ultimi saranno amplificate in proporzione alla lettura su detto contatore unico, che identifica l'erogazione complessiva al condominio.*

Il contatore di cui il punto a) con la sua posizione individua il limite di responsabilità della S.IDR.A.

b) sostituire utenze a luce tarata con utenze a contatore, anche divisionali.

L'Azienda non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua potabile derivanti dalla presenza dei serbatoi privati.

4.2 Nuove derivazioni e nuove utenze

Le nuove derivazioni per edifici non ancora allacciati e le nuove utenze in edifici allacciati sono attivate in modo da rendere le derivazioni, i gruppi di misura e le utenze facilmente adeguabili ai nuovi criteri, allorché la relativa area verrà assoggettata a trasformazione.

L'Azienda potrà valersi della facoltà di cui al punto 4.1, voce a).

4.3 Rapporto con l'utenza

Nelle aree non trasformate le utenze non possono godere della elevata qualità del servizio prevista per le aree trasformate.

L'utenza è obbligata ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante a corredo dei serbatoi privati, onde evitare qualsiasi spreco e l'applicazione delle apposite penali previste nelle tabelle allegate.

Qualora l'utenza non ottemperi a questa norma, l'azienda eseguirà direttamente la sostituzione, addebitando all'utenza stessa i costi e le penali corrispondenti.

5 Tabelle allegate

5.1 Nota introduttiva

Tutti i valori economici in £. contenuti nelle tabelle seguenti sono al netto di IVA. Essi sono aggiornati automaticamente dagli uffici dell'Azienda, all'inizio di ogni anno, in ragione del tasso di inflazione programmato.

I valori stessi vengono periodicamente ricalcolati dall'Azienda in relazione all'andamento effettivo del mercato.

5.2 Volumi trimestrali da impegnare e destinati ad uso domestico essenziale

5.2.1 Utenze residenziali in aree da trasformare

Il volume di impegno minimo contrattuale è pari a 30 ovvero 40 mc trimestrali (a scelta dell'utente) per unità immobiliare abitativa, effettiva o convenzionale (gruppi di cinque persone dei residenti nelle comunità).

Il consumo domestico essenziale ammesso alla tariffa agevolata è pari a 23 mc trimestrali per ogni unità come sopra.

Per l'uso diverso dal domestico, studio legale, studio medico, ufficio, ambulatorio ecc., l'impegno trimestrale è pari a mc. 30.

5.2.2 Utenze residenziali in aree trasformate

Il volume di impegno minimo contrattuale ed il consumo domestico essenziale sono univocamente correlati al numero degli abitanti residenti serviti da ciascuna utenza divisionale. Tale numero sarà documentato dall'utente all'atto del contratto ed aggiornato, con cadenza annuale e per iniziativa dell'utente o dell'Azienda, ove muti la consistenza del nucleo residenziale, secondo la documentazione anagrafica.

(*) L'art. 5.2.2 si applicherà a partire dal 1° gennaio del 2002

5.2.3 Utenze non residenziali (Tabella 1)

Le concessioni si distinguono nei seguenti tipi:

- Tipo B - Uso esercizi pubblici*
- Tipo C - Uso industriale*
- Tipo D - Uso comunità*
- Tipo E - Bocche antincendio*
- Tipo F - Uso enti pubblici*
- Tipo G - Uso temporaneo*
- Tipo H - Uso occasionale*

Alle superiori utenze si applicano i volumi di impegno risultanti dal seguente schema :

Tipo B:(Uso esercizi pubblici) L'impegno minimo trimestrale viene determinato nella misura di 30, 50 o 100 mc a richiesta dell'utente. I titolari di attività che prevedono di consumare una quantità media superiore a 500 mc. trimestrali dovranno richiedere l'installazione di una separata presa d'acqua e, conseguentemente, l'attivazione della concessione di "Tipo C". L'impegno minimo contrattuale e le altre condizioni di fornitura saranno in tal caso determinati alla stessa stregua del predetto tipo di concessione.

Tipo C: (Uso industriale) L'impegno minimo trimestrale viene fissato nella misura del 50% del previsto consumo. Il consumo reale sarà successivamente accertato dall'Azienda, la quale potrà rideterminare il minimo impegno trimestrale.

Tipo D: (Uso comunità) L'impegno minimo trimestrale di consumo e le sue variazioni vengono fissati come per il "Tipo C". In tale tipologia rientrano gli alberghi, i complessi ospedalieri e le altre utenze assimilabili.

Tipo E: (Bocche antincendio) L'impegno minimo trimestrale viene fissato in 30 mc.(vedi art. 2.15)

Tipo F:(Uso enti pubblici) Le concessioni di questo tipo sono regolate da apposite convenzioni e gli impegni minimi trimestrali e le sue variazioni vengono fissati in conformità a quanto previsto per le utenze di "Tipo C". Il computo dell'impegno minimo trimestrale è tuttavia fissato in conformità alla legge od alle determinazioni delle Autorità all'uopo delegate e, in mancanza, in misura pari al 75% del consumo previsto. Le forniture agli stabili adibiti a servizi pubblici del Comune di Catania vengono regolate da apposita convenzione.

Tipo G:(Uso temporaneo) Gli impegni minimi vengono fissati in rapporto alla durata della concessione ed al consumo desunto dall'Azienda in relazione al tipo di attività.(vedi art. 2.10)

Tipo H: Per le forniture a navi ed imbarcazioni in genere valgono le norme contenute nel disciplinare di concessione dell'Autorità Marittima competente. Per esigenze eccezionali, e solo in caso di disservizio causato da interruzione della fornitura per fatto addebitabile all'Azienda, la stessa farà ricorso al servizio idrico di emergenza con proprie autobotti. Saranno approvvigionati Ospedali, Case di Cura, Comunità, Scuole, Enti Pubblici, Istituzioni pubbliche e private di pubblico interesse, secondo il regolamento specifico di cui all'allegato "A" della Deliberazione n.134 del 30.06.94.

Tabella 1 Volumi d'impegno contrattuale per utenze non residenziali

a cui tendere col verificarsi dell'ultimo comma dell'art.1.1

mc al trimestre

Cantiere	<i>fino ad un massimo di.....</i>	250
Parrucchiere- Barbiere- Istituto di bellezza		da 50 a 100
Esercizi commerciali alimentaristi		50
Altri esercizi commerciali		
- fino a 40 mq		50
- oltre, ogni 10 mq		1
Distribuzione carburante		
- fino a quattro utilizzatori		50
Autolavaggi		150
Bar e mense annesse ad uffici, stabilimenti industriali, laboratori, circoli sportivi, ambienti di spettacolo, ecc.		100
Lavanderie:		
- a secco/tintoria		50
- industriale		200
- a gettoni, per ogni lavatrice in esercizio		30
Cinematografi e luoghi di spettacolo		
- per ogni posto		0,250
		mc al trimestre
Istituti scolastici		
- per ogni allievo e addetto		2,5
Forniture di pasti preparati		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 400
Lavaggio pavimentazione mercati		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 400
Piscine private		50
Piscine pubbliche		50% del consumo previsto se supera mc.500

Attività sportive quali palestre tennis ecc.		30 , 50 o
- per ogni frequentatore iscritto		100 o vedi precedente caso
Stabilimenti balneari²		
- per frequenza media giornaliera		1,5
Servizi condominiali		
- per fabbricati alimentati con misuratori individuali		30
Depuratori locali privati		
- (a scelta dell'utente)		da 30 a 50
Musei- Gallerie- Pinacoteche e similari		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 200 mc al trimestre
Bocche antincendio private		
- per contatori di diametro: mm	50	60
	“ 80	80
	“ 100	120
	“ 150	200
Altri Enti ed Uffici Pubblici		30, 50, 100 o fino al 70% sul consumo previsto
Alberghi e case di cura :		50% sul consumo previsto, fino ad un massimo di mc.10/trim. per posto letto

5.3 Portate massime derivabili in aree trasformate e per utenze a tariffa piena (Tabella 2)

² L'utente può prescegliere un contratto di fornitura temporanea stagionale (v. punto 2.10)

Le utenze non possono derivare portate istantanee superiori a quelle indicate nella tabella 2 seguente, nella quale sono utilizzati i simboli:

- Vi** = volume d'impegno trimestrale (m³ al trimestre)
Qi = portata giornaliera d'impegno contrattuale (m³ al giorno)
qm = portata massima derivabile (l/s)
c = coefficiente di punta istantanea consentito = $\frac{qm \cdot 86.4}{Qi}$

Solo per le utenze riguardanti bocche antincendio private sono consentite portate superiori a quelle indicate in tabella.

Nei momenti di contemporaneo prelievo da parte di più utenti limitrofi, le utenze più alte e lontane potranno subire limitate riduzioni della portata massima prelevabile.

**Tabella 2 Coefficienti di punta e portate massime derivabili
in aree trasformate e per utenze a tariffa piena**

Vi (m ³ /trimestre)	Qi (m ³ /g)	c = $(30 / \sqrt{Qi}) + 2,5$ (adimensionale)	qm (l/s)
23	0.25	62.50	0.18
46	* 0.50	44.93	0.26
91	1.00	32.50	0.37
228	2.50	21.48	0.62
457	5.00	15.92	0.92
913	10.00	11.99	1.39
2.282	25.00	8.50	2.46
4.565	50.00	6.74	3.90
9.130	100.00	5.50	6.37
22.825	250.00	4.40	12.72
45.650	500.00	3.84	22.33

* Le unità abitative monofamiliari sono in genere comprese nel campo graffato

5.4 Articolazione tariffaria (Tabella 3) (*)

Nelle aree trasformate, essendo il calcolo del volume d'impegno aderente alle effettive esigenze delle singole famiglie, la struttura tariffaria è più aderente alla finalità di privilegiare i consumi essenziali e penalizzare quelli voluttuari o superflui. L'articolazione della struttura tariffaria nelle due aree è espressa dalla tabella 3 seguente.

VEDI QUANTO PREVISTO NELL'ULTIMO COMMA ART. 1.1

Tabella 3 Articolazione della struttura tariffaria

	AREE DA TRASFORMARE		AREE TRASFORMATE	
	Volumi rapportati al minimo impegno %	Tariffa rapportata a quella base t2 %	Volumi rapportati al minimo impegno %	Tariffa rapportata a quella base t2 %
assegnazione agevolata	variabile (1)	40%	(4) 60%	40%
impegno	(2) 100%	100%	(3) 100%	100%
I eccedenza	≤ 150%	150%	≤ 150%	150%
II eccedenza	≤ 200%	200%	≤ 250%	300%
III eccedenza	> 200%	300%	> 250%	400%

(1) 23 mc trim. per famiglia indipendentemente dalla consistenza familiare

(2) da 30 a 40 mc/trim. per famiglia indipendentemente dalla consistenza familiare

(3) valore proporzionato al numero di componenti

(4) per le piccole unità familiari (1-3 persone) l'assegnazione agevolata sale al 68% circa

(*) L'art. 5.4 si applicherà a partire dal 1° gennaio del 2002

5.5 Costi delle opere

5.5.1 Contributo forfetario per opere di derivazione³ (Tabella 4)\

Limitatamente a distanze tra la condotta distributrice ed il punto di consegna fino a 10 metri, sarà applicato un contributo forfetario, comprensivo della presa sulla condotta, sezionamento e tubazione di derivazione e raccordi ai gruppi di misura con esclusione di questi ultimi, da computarsi a parte, secondo il seguente prospetto :

				Fino a 5 m.	oltre 5 fino a 10 m
Derivazioni	Ø 1" (25 mm)	a corpo	€	593,00	943,00
"	Ø 1 e 1/2" (38 mm)	"	"	672,00	1.031,00
"	Ø 2" (50 mm)	"	"	751,00	1.120,00
"	Ø 3" (80 mm)	"	"	1.179,00	1.591,00
"	Ø 4" (100 mm)	"	"	1.434,00	1.886,00

5.5.2. Contributo di linea

Di norma ogni gruppo di misura dovrebbe alimentare unità immobiliari con superficie fino a mq 120. Nel caso la superficie dell'immobile superi tale limite, per ogni successiva porzione completa di mq 120 e per frazioni di essa si applica il contributo linea, pari a € 79,00 (ex Deliberazione A.A.M. n. 233 del 29.12.1994).

Per utenze particolari che alimentano spazi liberi all'aperto, quali , per esempio, lidi balneari, campi da tennis, insediamenti sportivi in genere, con o senza piscine oppure capannoni o altre utenze speciali che possono essere assimilate ai casi predetti, la commisurazione del contributo linea viene calcolata indipendentemente dalla superficie, in ragione di € 79,00 per ogni impegno trimestrale di mc. 30 o multipli di esso.

³ Il contributo può comprendere parte della condotta di avvicinamento, secondo quanto disposto al punto 2.4

5.5.2 Costi unitari (Tabella 5)

a) Prese di sezionamento

Prese sulle condotte distributrici, complete di pozzetto e sezionamento:

per derivazioni da	1" (25 mm)	a corpo	€	472,00
“	2" (50 mm)	“	“	530,00
“	3" (80 mm)	“	“	707,00
“	4" (100 mm)	“	“	825,00

b) Condotta di derivazione

Installazione in cavo

tubazione da	1" (25 mm)	al ml	€	59,00
“	2" (50 mm)	“	“	68,00
“	3" (80 mm)	“	“	83,00
“	4" (100 mm)	“	“	106,00

Installazione su grappe o in traccia

tubazione da	1" (25 mm)	al ml	€	15,00
“	2" (50 mm)	“	“	27,00
“	3" (80 mm)	“	“	41,00
“	4" (100 mm)	“	“	59,00

c) Installazione gruppo di misura (escluso il contatore)

Contatori normali

diametro	13 mm	a corpo	€	83,00
“	19 mm	“	“	91,00
“	25 mm	“	“	103,00
“	32 mm	“	“	112,00
“	38 mm	“	“	124,00
“	50 mm	“	“	194,00

d) Bauletto o incastellatura a cassonetto a protezione di gruppi di misura

Contatori normali

da 1 a 2	contatori	€	59,00
da 3 a 6	“	“	106,00
da 7 a 12	“	“	194,00

e) Sportello cassetta contatori completo di chiusura

sportello	50 x 30/40	€	53,00
“	70/80 x 40/50	“	68,00
“	90/100 x 50	“	83,00

f) Serratura sportelli cassetta contatore

serratura		€	6,00
-----------	--	---	-------------

g) Prezzo forfetario per lavori di riparazione di piccola entità

non comprendenti lavori di scavo

compreso l'accesso, la fornitura dei materiali, della manodopera

e di ogni altro mezzo occorrente:

€ **88,00**

h) Installazione o reinstallazione o rimozione di contatore

- per diametri da 13 a 32		€	35,00
- per diametri da 38 a 50		€	71,00

Note

- eventuali ponteggi (a norma ISPSEL) saranno realizzati a cura e spese dell'utente.
- per lavori di carattere eccezionale, non compresi nelle tabelle, si procederà ad apposita contabilizzazione, incrementando le spese vive del **23%** per spese generali e utili.
- per tubazioni di lunghezza inferiore ad 1 ml si applica il prezzo relativo ad 1 ml .

5.6 Diritti fissi, canoni e penalizzazioni

5.6.1 Diritti di accensione (Tabella 6)

a) Utenze a bocca tarata

- per diritti di nuova o aumentata concessione per ogni mc/giorno €		58,88
- per diritti d'ufficio	“	10,85
- per stipula contratto	“	64,56
- per diritti di voltura d'utenza o cambio denominazione	“	26,86
- per diritti di chiusura e riapertura per morosità	“	32,02
- per ripristino, nel caso l'impianto sia stato smantellato e le condizioni del servizio nella zona non consentano l'erogazione a contatore		
	a preventivo	

b) Utenze a contatore

- per diritti di concessione di attacco relativamente ad ogni singolo contatore			
	con diametro	∅ 13 o 19	€
	“	25	“
	“	32	“
	“	38	“
	“	50	“
	“	100	“
- per diritti di ufficio			“
- per diritti di stipula contratto			“
- per diritti di voltura o cambio denominazione, mantenendo lo stesso contatore			“
- per trasloco nello stesso stabile			“
- per diritti di chiusura e riapertura per morosità			“

5.6.2 Diritti per prove metrologiche sui contatori idrici (Tabella 7)

a) Verifica normale

contatore a turbina	diámetro	13 - 32 mm	€	59,00
“	“	38 - 50 “	“	88,00

b) Verifica con contatore campione

contatori	diametro	da 13 a 32	mm	€	118,00
“	“	da 38 a 50	“	“	206,00

c) Verifica al banco di prova aziendale

contatori	diametro	da 13 a 32	mm	€	71,00
“	“	da 38 a 50	“	“	118,00

5.6.3 Diritti e canoni vari (Tabella 8)

a) Diritto di risuggellazione a seguito di uso o prova di impianto

antincendio	€	20,00
-------------	---	--------------

b) Per ogni accesso a vuoto attribuibile all'utente:

- intervento monoagente	€	47,00
- intervento di squadra	€	88,00

c) Riattivazioni di utenze cessate. Il compenso è calcolato in base

a preventivo di spesa, ma con un minimo di	€	118,00
--	---	---------------

5.6.4 Multe ed addebiti (Tabella 9)

Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggelli presso l'utenza:

- Per utenze ad uso domestico	multa di €	53,00
- Per utenze ad uso non domestico	multa di €	206,00

più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell'uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre.

In caso di recidiva la multa è raddoppiata.

Per allacciamento abusivo da opera di derivazione:

- Per utenze ad uso domestico	multa di €	88,00
- Per utenze ad uso non domestico	multa di €	295,00

più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell'uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre.

Per allacciamento abusivo derivato dalla rete idrica di distribuzione multa di € **623,00** nonché addebito di un consumo presunto pregresso, calcolato in rapporto alla destinazione dell'utenza approvvigionata abusivamente e per un periodo comunque non inferiore ad un semestre.

Per modifiche abusive degli impianti di derivazione di utenza:

multa di €**198,00** oltre le spese di ripristino;
risarcimento per prelievi abusivi: come sopra;
in caso di recidiva la multa è raddoppiata.

Per mancanza di apparecchi di chiusura automatica (galleggiante nelle vasche di raccolta, od in serbatoi condominiali)

multa di € **324,00**

In caso di guasto dell'apparecchio di cui sopra,

multa di € **118,00**